



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 91

della Giunta comunale

Oggetto: CONTI DEGLI AGENTI CONTABILI PRESENTATI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019. PRESA D'ATTO.

Il giorno 20.04.2020 ad ore 08.35 si è riunita, in videoconferenza presso la sede del Comune, la Giunta comunale.

Presenti: sindaco **Andreatta Alessandro**
 vicesindaco **Franzoia Mariachiara**
 assessori **Bungaro Corrado**
 Gilmozzi Italo
 Maule Chiara
 Salizzoni Alberto
 Stanchina Roberto

Assenti: assessori **Uez Tiziano**

e pertanto complessivamente presenti n. 7, assenti n. 1, componenti della Giunta.

Assume la presidenza il sindaco Andreatta Alessandro.

Partecipa il segretario generale Moresco Lorenza.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

La Giunta comunale

udita la proposta del relatore riguardante l'oggetto n. 2020/99 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dal responsabile del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione;

considerato che l'art. 44 del Testo Unico delle Leggi sulla Corte dei Conti – R.D. 1214/1934 dispone che: "La Corte giudica, con giurisdizione contenziosa, sui conti dei tesorieri, dei cassieri e degli agenti incaricati di riscuotere, di pagare, di conservare e di maneggiare denaro pubblico o di tenere in custodia valori e materie di proprietà dello Stato, e di coloro che si ingeriscono anche senza legale autorizzazione negli incarichi attribuiti ai detti agenti";

visto, altresì, l'art. 137, comma 1 del D.Lgs. 26 agosto 2016 n. 174 (Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della Legge 7 agosto 2015 n. 124), secondo cui "La Corte dei conti giudica sui conti degli agenti contabili dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni secondo quanto previsto a termini di legge";

atteso che l'art. 181 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni, prevede, al comma 2, che "Il tesoriere e ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della corte dei conti, secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.";

vista la nota della Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale Regionale per il Trentino - Alto Adige prot. 0003205 del 20 maggio 2010, avente ad oggetto le modalità di presentazione dei conti giudiziali, che elenca i conti per i quali vige l'obbligo del deposito e, nel dettaglio:

- Conto del Tesoriere;
- Conto dell'Economo;
- Conto dell'Agente contabile (della riscossione);
- Conto dell'Agente contabile consegnatario di azioni;
- Conto della gestione del consegnatario dei beni mobili;
- Conto del concessionario della riscossione delle entrate;

vista la nota della Corte dei Conti prot. n. 0000746-11/04/2019-SG_TN-U12-P, assunta a prot. Comune di Trento n. 103057 di data 12.04.2019, con la quale la stessa ribadisce la necessità per il Comune di Trento di provvedere, a norma delle vigenti disposizioni di legge, alla resa del conto del consegnatario dei beni, allegando, a tal fine, copia della sentenza della sede di Trento di cui si sottolineano i seguenti passaggi:

- "si ritiene che la semplice mancanza di un deposito o magazzino non esoneri il consegnatario di beni mobili dalla resa del conto giudiziale";
- "allorché la figura del consegnatario sia unica, quest'ultimo, prima ancora di essere tale per debito di vigilanza, perché i beni presi in carico sono stati "distribuiti o somministrati" agli "utilizzatori finali", come definiti dall'art.1, lett. d) del D.P.R. n. 254/2002, sarà anche solo temporaneamente, consegnatario per debito di custodia, e tale tornerà ad essere allorché i beni vengano "altrimenti esitati, con la evidenziazione delle eventuali perdite". Ciò che segna la linea di demarcazione tra il consegnatario per debito "di custodia" ed il consegnatario per debito "di vigilanza" è infatti, la somministrazione o distribuzione dei beni agli utilizzatori finali, anche qualora essa avvenga addirittura prima della loro formale presa in carico perché ancora in attesa di collaudo o di altre verifiche, comunque finalizzate alla loro formale e definitiva acquisizione al patrimonio dell'ente";

richiamato l'art. 87 del Regolamento di contabilità che al comma 1 individua nella figura dell'Economo l'Agente consegnatario dei beni mobili e al comma 2 dispone che alla gestione dei beni siano preposti i responsabili dei singoli Servizi che assumono la qualifica di assegnatari custodi dei beni;

verificato che, in base all'assetto organizzativo del Comune di Trento, i Servizi provvedono autonomamente ad effettuare gli acquisti di beni necessari al funzionamento dell'attività di rispettiva competenza, o se attrezzature di tipo specialistico anche per far fronte alle esigenze di altri Servizi, ovvero di beni rientranti nel quadro economico delle opere pubbliche mentre l'Ufficio Economato del Servizio Beni comuni e gestione acquisti provvede agli acquisti

standard e ricorrenti a tutta l'Amministrazione per conto e su specifica richiesta dei singoli Servizi ed effettua la programmazione degli acquisti sulla base della rilevazione annuale del fabbisogno per ogni singolo Servizio, divenendo, pertanto, limitatamente agli acquisti di competenza, il centro di costo gestore per mezzo del quale le altre articolazioni dell'Amministrazione ottengono i beni indicati sulla base delle esigenze paventate;

atteso, pertanto, che la figura del consegnatario dei beni è individuata tenendo conto dell'assetto organizzativo come sopra delineato;

richiamati inoltre gli artt. 104 e seguenti del Regolamento di contabilità che disciplinano l'attività dell'Economato, prevedendo quindi la figura dell'Economo, i compiti ad esso assegnati e le modalità di gestione del fondo di anticipazione affidato;

richiamato l'art. 109 del Regolamento di contabilità che prevede, per motivi di opportunità, presso i servizi decentrati l'istituzione di casse economali periferiche per la gestione di spese minute ed urgenti, nonché per la riscossione di proventi di servizi pubblici di modesta entità e che la costituzione di tali casse è autorizzata con provvedimento della Giunta comunale che individua anche i responsabili destinati alla gestione dei fondi sotto la propria personale responsabilità;

atteso che l'art. 13 ter della L.p. 36/1993 prevede che "[...] entro il termine di trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il tesoriere e gli altri agenti contabili rendono il conto della propria gestione all'ente locale";

visto, inoltre, l'art. 233, comma 1 del D.Lgs 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) e s.m., recepito dalla Legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18, secondo cui "Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economo, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all'articolo 93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all'ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto";

visto l'art. 139, comma 1 del D.Lgs. 26 agosto 2016 n. 174 (Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della Legge 7 agosto 2015 n. 124), secondo cui "Gli agenti che vi sono tenuti, entro il termine di sessanta giorni, salvo il diverso termine previsto dalla legge, dalla chiusura dell'esercizio finanziario, o comunque dalla cessazione della gestione, presentano il conto giudiziale all'amministrazione di appartenenza";

visto, altresì, il comma 2 dell' art. 139 del sopra citato D.Lgs. 26 agosto 2016 n. 174 secondo cui "L'Amministrazione (..) entro trenta giorni dalla approvazione, previa parificazione del conto, lo deposita, unitamente alla relazione degli Organi di controllo interno, presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente";

visti l'art. 25 (conto giudiziale) del D.Lgs. 112/1999, concernente il riordino del servizio nazionale della riscossione, e la nota della Corte dei Conti 25.01.2013 n. 0000336-25/01/2013-SG_TN-U12-P;

atteso altresì che il Regolamento di contabilità, all'art. 71, prevede che gli Agenti contabili rendano il conto della propria gestione entro il mese di gennaio di ciascun anno su apposito modello predisposto secondo i requisiti previsti dalla normativa vigente ed operino informando la propria attività ai seguenti principi:

- esercitano le loro funzioni sotto la vigilanza e secondo le disposizioni dei rispettivi responsabili del Servizio;
- sono personalmente responsabili della gestione dei fondi e dei beni loro assegnati e ne rispondono secondo le Leggi vigenti in materia;
- sono assoggettati alla giurisdizione della Corte dei Conti;
- sono obbligati a rendere il conto delle operazioni eseguite;
- possono essere sottoposti alle verifiche ed ispezioni del Responsabile del Servizio Risorse finanziarie o suo incaricato e dell'Organo di revisione;

richiamato, a tal proposito, l'art. 74, comma 54, lettera f) del Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., secondo il quale "Nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, sono apportate le seguenti modificazioni: [...] all'art. 227 dopo il comma 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti: [...] 6-ter. I modelli relativi alla resa del conto da parte degli agenti contabili sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194. Tali modelli sono aggiornati con le procedure previste per l'aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni";

visto il Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996 n. 194 , recante "Regolamento per l'approvazione dei modelli di cui all'art. 114 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, concernente l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali", che, all'art. 1,

comma 1, prevede che "Sono approvati i seguenti modelli e schemi contabili, allegati al presente regolamento e facenti parte dello stesso: [...] z) il modello n. 21, relativo al conto della gestione dell'agente contabile delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle città metropolitane; aa) il modello n. 22, relativo al conto della gestione dell'agente contabile consegnatario di azioni delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle città metropolitane; bb) il modello n. 23, relativo al conto della gestione dell'economista delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle città metropolitane; cc) il modello n. 24, relativo al conto della gestione del consegnatario di beni delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle città metropolitane. [...]";

atteso che, pertanto, i conti giudiziali degli Agenti contabili relativi all'esercizio finanziario 2019 sono stati redatti utilizzando i Modelli previsti dalla sopra richiamata normativa;

richiamato e confermato quanto contenuto nella propria deliberazione 22.12.2008 n. 468 e s.m., da intendersi aggiornata nei termini di scadenza per la presentazione e per quanto riguarda i Modelli da utilizzare per la resa del conto, secondo quanto disposto dai sopra citati D.Lgs. 267/2000, art. 233, comma 1 e art. 227, comma 6-ter e D.Lgs. 174/2016, artt. 137-140;

richiamata, inoltre, la propria deliberazione 20.04.2020 n. 90, con la quale è stato approvato, a titolo ricognitivo, l'elenco degli Agenti contabili del Comune di Trento, aggiornato alla data dell'adozione della deliberazione stessa, elenco da ultimo modificato con propria deliberazione 16.12.2019 n. 259;

verificato che, nel corso dell'esercizio finanziario 2019 si sono registrate alcune cessazioni da parte di Agenti contabili, con conseguente presentazione, da parte degli stessi, entro 30 giorni dalla cessazione, come previsto dal sopra richiamato art. 139, comma 1 del D.Lgs. 26 agosto 2016 n. 174, dei conti giudiziali relativi al periodo di propria competenza, conti anch'essi parificati unitamente agli altri conti giudiziali;

ritenuto che la parifica effettuata dal Responsabile del Servizio Risorse finanziarie che attesta la correttezza e la congruenza con le scritture contabili dell'Ente possa ritenersi adeguatamente garante dell'operato degli Agenti contabili;

atteso quindi che è da considerarsi, anche per economicità gestionale, sufficiente che la Giunta comunale proceda alla presa d'atto della parifica anziché all'approvazione dei conti;

atteso che i soggetti, individuati come Agenti contabili con le summenzionate deliberazioni, hanno presentato i modelli di conto giudiziale ai fini della parifica degli stessi e della relativa presa d'atto da parte della Giunta comunale;

preso atto della parifica alle scritture contabili dell'Ente, intesa quale corrispondenza delle scritture contabili degli Agenti contabili con quanto risulta dalla contabilità dell'Ente, dei conti relativi all'esercizio finanziario 2019 presentati dagli Agenti contabili di cui agli Allegati elenchi n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, n. 6, n. 7 e n. 8 che formano parte integrante ed essenziale della deliberazione, secondo il disposto delle normative vigenti, come confermato da apposito visto di regolarità apposto in calce ai conti medesimi dal Responsabile del Servizio Risorse finanziarie, nonché, con riferimento al conto del Servizio Risorse finanziarie, dal Dirigente sostituto del medesimo Servizio, nel rispetto del principio di terzietà tra chi firma il conto in qualità di Agente contabile e chi ne attesta la regolarità;

atteso che, in esecuzione del sopra richiamato art. 139, comma 2 del D.Lgs. 26 agosto 2016 n. 174 nella seduta di data 16.04.2020 il collegio dei Revisori ha espresso parere favorevole in merito alla procedura di parifica dei conti presentati dagli Agenti contabili producendo apposita relazione, assunta a prot. n. 86335/2020;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 16.12.2019 n. 211, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 16.12.2019 n. 212, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 23.12.2019 n. 266, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2020-2022 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., nonché della lettera h) del punto 6. del dispositivo della propria deliberazione 23.12.2019 n. 266, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del P.E.G. per il triennio 2020-2022;

visto, in considerazione della necessità di procedere alla presa d'atto della parifica dei conti, ai fini del loro invio alla Corte dei Conti, che ricorrano i presupposti di cui all'183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, l'esito della votazione allegato; sulla base di tali risultati la Giunta comunale

d e l i b e r a

1. di prendere atto della parificazione alle scritture contabili dell'Ente dei conti relativi all'esercizio finanziario 2019 presentati dagli Agenti contabili di cui agli elenchi Allegati n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, n. 6, n. 7 e n. 8, nei quali si richiama la presente, che firmati dal Segretario, formano parte integrante ed essenziale della deliberazione;
2. di dare atto che il Responsabile del Servizio Risorse finanziarie provvederà all'inoltro dei conti degli Agenti contabili alla Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti unitamente alla presente deliberazione e alla relazione dell'organo di Revisione di data 16.04.2020, prot. n. 86335/2020;
3. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

Allegati n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, n. 6, n. 7 e n. 8.

IL SEGRETARIO
f.to Moresco

IL PRESIDENTE
f.to Andreatta

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: CONTI DEGLI AGENTI CONTABILI PRESENTATI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019. PRESA D'ATTO.

Votazione palese

Componenti presenti al momento del voto n. 7

Favorevoli: n. 7 i Componenti Andreatta, Franzoia, Bungaro, Gilmozzi, Maule, Salizzoni, Stanchina

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

Trento, addì 20.04.2020

Il Segretario Generale
Dott.ssa Moresco Lorenza
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta n. 99 / 2020

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: CONTI DEGLI AGENTI CONTABILI PRESENTATI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019. PRESA D'ATTO.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 16 aprile 2020

Servizio Risorse finanziarie
Il Dirigente
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta. 99 / 2020

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: CONTI DEGLI AGENTI CONTABILI PRESENTATI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019. PRESA D'ATTO.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie
Il Dirigente
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 16.04.2020